COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Codice fiscale 87000390838 Tel. 0942 20006
Partita I.V.A. 0046380832 Fax 0942 20062

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 58

OGGETTO: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA – BIENNIO 2021/2022.

L'anno duemilaventuno addì 17 del mese di maggio alle ore 18:30 nella sede Municipale di Mongiuffi Melia.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
D'AMORE	Rosario Leonardo	Sindaco	X	
LONGO	Leonardo Salvatore	Vice – Sindaco	X	
LONGO	Angelo Marcello	Assessore	X	
RUSSO	Maria Carmela	Assessore	X	
BUCCERI	Mario Leonardo	Assessore		X
		TOTALE	4	1

Assume la Presidenza il Sindaco , dott. D'Amore Rosario Leonardo

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,

Con votazione unanime

D E L I B E R A

La proposta avente l'oggetto ivi indicato **E' APPROVATA** Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Comune di Mongiuffi Melia
Città Metropolitana di Messina
Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale
****

REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA – BIENNIO 2021/2022

IL SINDACO

Premesso:
- che l'art. 1 della l. 2 aprile 1968, n. 475, come modificata dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, ridefinisce in 3.300 abitanti il quorum minimo demografico per l'apertura di una farmacia comunale e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro sopra indicato, consente l'apertura di un'ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso;
- che l'art. 2 della l. 2 aprile 1968, n. 475, e ss. mm. ed ii., prevede che: "*ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica*";
- che, alla stregua di quanto precede, la revisione della pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale;

Richiamato, altresì, l'art. 4, rubricato "*Procedimento di revisione della pianta organica*" della l. r. 3 marzo 2016, n. 2, recante "*Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali*", il quale stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della Regione, ogni Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica che deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno pari con l'adozione della pianta organica definitiva;

Dato atto:
- che, trattandosi di anno pari, entro la conclusione dell'anno 2020 il Comune di Mongiuffi Melia avrebbe dovuto procedere alla revisione od alla conferma della pianta organica delle farmacie presenti nel proprio territorio per il biennio 2021/2022;
- che, seppur tardivamente, risulta opportuno adesso procedere a quanto sopra;
- che da tempo la pianta organica delle farmacie del Comune di Mongiuffi Melia consta di un'unica farmacia, non di proprietà comunale, situata nel centro abitato di Melia dal momento che storicamente quest'ultimo è sempre risultato più densamente popolato rispetto al centro abitato di Mongiuffi;
- che da parecchio tempo la popolazione residente nel Comune di Mongiuffi Melia non risulta superiore a 3.300 abitanti;
- che, in particolare, alla data del 31 dicembre 2019 la popolazione residente nel Comune di Mongiuffi Melia risultava pari a 565 abitanti, mentre al 31 dicembre 2020 la popolazione residente è scesa a 551 abitanti, ragion per cui la pianta organica delle farmacie non può che prevedere la presenza di un'unica farmacia;
- che altresì non si riscontrano sostanziali mutamenti nell'ubicazione della popolazione residente;
- che, pertanto, alla stregua di quanto precede, l'organo esecutivo non può che confermare la

pianta organica delle farmacie presenti nel territorio comunale per il biennio 2021/2022;

Visti:
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il r. d. 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie";
- il r. d. 30 settembre 1938, n. 1706, "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la l. 8 marzo 1968, n. 221, "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la l 2 aprile 1968, n. 475, "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il d. p. r. 21 agosto 1971, n. 1275, "Regolamento per l'esecuzione della l. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la l. 8 novembre 1991, n. 362, "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico in materia di enti locali"
- il d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, c. d. "Decreto Bersani";
- il d. l. 24 gennaio 2012, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, c. d. "Decreto Cresci Italia" e ss. mm. ed ii.;
- l'art. 44 della l. r. 11 agosto 2017, n.16;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
2) di DARE ATTO che la pianta organica delle farmacie del Comune di Mongiuffi Melia consta di un'unica farmacia ubicata nel centro abitato di Melia;
3) di DARE ATTO che al 31 dicembre 2019 la popolazione residente nel Comune di Mongiuffi Melia era pari a 565 abitanti di guisa che, alla luce dei criteri demografici individuati dalla disciplina statale, nel territorio comunale non può che essere presente un'unica farmacia;
4) di DARE ATTO dell'opportunità di mantenere l'ubicazione dell'unica farmacia presente nel territorio comunale nel centro abitato di Melia dal momento che quest'ultimo è storicamente quello più densamente abitato;
5) di CONFERMARE, per tutto quanto sopra esposto, la pianta organica delle farmacie del Comune di Mongiuffi Melia per il biennio 2021/2022, ricomprendendovi un'unica farmacia, non di proprietà comunale, con ubicazione nel centro abitato di Melia;
6) di DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA * CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA